

## 175 Contratti di carattere personale

Art. 175 Contratti di carattere personale \_\_\_\_\_

**Articolo vigente |red**

### Art. 175 Contratti di carattere personale

1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.

**la giurisprudenza |green**

---

### Documenti collegati:

#### [175 Contratti di carattere personale](#)

Art. 175 Contratti di carattere personale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Art. 175 Contratti di carattere personale 1. I contratti di carattere personale si sciolgono

## 175 Contratti di carattere personale

per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno .....

**fine**

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello